



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

OGGETTO: Esterometro 2019

Scade il 30 aprile il termine per l'invio (trasmissione esclusivamente telematica) della prima comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto "Esterometro". Si tratta della nuova comunicazione da inviare all'Agenzia Entrate, con cadenza mensile, contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE).

La scadenza originaria era prevista per il 28 febbraio ma l'annuncio della proroga è stato dato dal sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci, al termine di un tavolo tecnico per superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali. La misura dovrebbe essere ufficializzata con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del ministero dell'Economia.

L'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo numero 127/2015 stabilisce che: *"I soggetti passivi di cui al comma 3 **trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione."*

L'adempimento è svincolato da soglie quantitative o qualitative e **non sostituisce, ma si aggiunge ed accavalla, all'invio degli elenchi Intrastat.**

Sono obbligati all'invio dell'esterometro i *"soggetti residenti o stabiliti (modifica introdotta dal DL 119/2018) nel territorio dello Stato"*, ad esclusione dei contribuenti in regime di vantaggio, in regime forfettario, i produttori agricoli in esonero e i contribuenti soggetti all'invio dei dati Tessera Sanitaria.

L'adempimento ha **scadenza mensile** e deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo:

- alla data di emissione per le fatture emesse

- alla data di ricezione per le fatture estere ricevute.

Qualora gli scambi siano stati documentati tramite bolletta doganale o fattura elettronica emessa o ricevuta, l'obbligo si intende assolto.

Per emettere fattura elettronica nei confronti di un cliente estero occorre inviare al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML con indicazione dei dati anagrafici e del codice destinatario identificato con XXXXXXX.

Il cliente estero non riceverà la fattura per mezzo dell'Agenzia Entrate e sarà quindi onere del fornitore recapitare la fattura tramite i consueti metodi di invio.

Nell'area riservata dell'Agenzia Entrate denominata "Fatture e Corrispettivi" è possibile consultare i dati delle fatture transfrontaliere, avendo così certezza di non dover adempiere al nuovo obbligo per le fatture già inviate al Sdl.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate numero 89657 del 30 aprile 2018 stabilisce che:
"Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni ...:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata;
- l'imposta
- ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione".

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa** pari a 2 euro per ogni fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre. È prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione.

Sintesi:

FATTURE RICEVUTE

	Intrastat	Esterometro
Fattura acquisto servizi UE	SI*	SI
Fattura acquisto servizi extraUE	n.a.	SI
Fattura acquisto beni UE	SI*	SI
Fattura acquisto beni extraUE (presenza di bolla doganale)	n.a.	Esonero

FATTURE EMESSE

	Intrastat	Esterometro
Fattura cessione servizi UE	SI*	SI
Fattura elettronica cessione servizi UE	SI*	Esonero
Fattura cessione servizi extraUE	n.a.	SI
Fattura elettronica cessione servizi extraUE	n.a.	Esonero
Fattura cessione beni UE	SI*	SI
Fattura elettronica cessione beni UE	SI*	Esonero
Fattura cessione beni extraUE (presenza di bolla doganale)	n.a.	Esonero
Fattura elettronica cessione beni extraUE	n.a.	Esonero

* Ricordiamo che i modelli Intrastat vanno compilati e trasmessi con gli esoneri e le tempistiche del caso, come da seguente prospetto

Tipologia di operazione	Modello Intrastat	Operazioni trimestri precedenti	Periodicità di presentazione (invio entro il giorno 25 del mese successivo)
Cessioni Intra UE	Intra 1 bis	> 50.000 euro	Mensile
		≤ 50.000 euro	Trimestrale
Acquisti Intra UE	Intra 2 bis	≥ 200.000	Mensile
		< 200.000	Non vi è obbligo
Prestazione rese a soggetti UE	Intra 1 quater	> 50.000 euro	Mensile
		≤ 50.000 euro	Trimestrale
Prestazioni ricevute da soggetti UE	Intra 2 quater	≥ 100.000	Mensile
		< 100.000	Non vi è obbligo

Comunicazioni importanti:

- **per i Clienti dello Studio che ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità**

Come abbiamo evidenziato, l' "esterometro" è un adempimento mensile, anche per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente.

Chiediamo ai clienti interessati di trasmetterci copia dei documenti esteri (che non siano documentati da fattura elettronica o bolla doganale) entro i primi 10 giorni di ciascun mese successivo a quello di competenza (emissione o ricezione).

- **per i Clienti dello Studio che NON ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità**

Per la complessità delle elaborazioni richieste il nostro Studio non può predisporre la comunicazione per i clienti che non ci hanno affidato anche la tenuta della contabilità.

Possiamo tuttavia, in qualità di intermediari abilitati, occuparci dell'invio telematico della comunicazione già predisposta con file conformi. In questi casi però, capita talvolta che i file ricevuti non superino al primo tentativo il controllo preventivo informatico delle procedure di trasmissione (perché contenenti errori di contenuto e/o impostazione).

Si rende pertanto necessario precorrere i tempi anticipando l'invio: chiediamo ai clienti interessati di trasmetterci i tracciati record entro il giorno 20 di ciascun mese successivo a quello di competenza (emissione o ricezione).

Unicamente per i tracciati record ricevuti entro tale data lo Studio può assumersi l'impegno alla trasmissione entro la scadenza.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

Rag. Enrico Spanu Commercialista Revisore dei Conti Via L. da Vinci 50 08100 Nuoro